



COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11

OGGETTO:

TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di giugno alle ore venti e minuti trentacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DEMARCHI ISABELLA - Sindaco	No
2. MONFERRINI CARLO - Consigliere	Sì
3. DAGLIA IVAN - Consigliere	Sì
4. PASSERA GABRIELE - Vice Sindaco	Sì
5. NIDASIO ANNAMARIA - Assessore	Sì
6. MINOLINO GIULIA - Consigliere	Sì
7. MALINVERNI CRISTINA - Consigliere	Sì
8. RIGAMONTI STEFANO - Consigliere	Sì
9. LORENZONI FRANCESCA - Consigliere	Sì
10. BALDOIN ELENA - Consigliere	Sì
11. MAFEZZONI ANDREA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DR. CASTELLETTI ANDREA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PASSERA GABRIELE nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico degli Enti Locali, sulle attribuzioni dei Consigli.

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 è stata istituita dal 01.01.2014 la Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC).

Considerato che con i commi dal 739 al 783 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) è stata istituita la nuova IMU, che assorbe la TASI con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e che pertanto l'Imposta Unica Comunale (IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa Rifiuti (TARI).

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. del 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge del 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*; a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del suddetto decreto, le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2025) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno in corso (2026), con eventuali congruagli sulle prime rate;
- il D.L. *"Milleproroghe"* (art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge del 30.12.2021, n. 228) prevede che, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27.12.2013, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni *"possono"* approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Visti:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge del 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la funzione regolamentare in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*».

Richiamate le seguenti disposizioni ARERA:

- delibera n. 363 del 3.08.2021, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;
- determina n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021, "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025";
- delibera n. 15 del 18.01.2022, con la quale è stato approvato il testo unico per la "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF);
- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";*
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";*
- n. 397/2025/R/RIF del 5/8/2025 *"Approvazione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026/2029".*

Considerato che il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione della gestione del servizio, come evidenziato negli schemi allegati alla presente deliberazione, permette di inquadrare l'ente nello schema regolatorio n. I – livello qualitativo minimo.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Casaleggio Novara l'Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, è il Consorzio Area Vasta Basso Novarese che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione di ARERA n. 443 del 31.10.2019.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 2, comma 3, del D.M. del 01.07.2020, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che, per le annualità 2021 e successive, il TEFA è versato dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni;
- la risoluzione n. 5/E del 18.01.2021 dell'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento diretto da parte dei contribuenti del TEFA;
- il tributo provinciale sopra richiamato è applicato anche per l'anno 2026 nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo;

Vista la delibera ARERA 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF che ha previsto l'introduzione di alcune voci inerenti elementi di perequazione anche nel settore dei rifiuti urbani, così come già avviene in altri settori regolati da ARERA.

Preso atto che:

- trattasi di contributi, definiti e quantificati da ARERA a livello nazionale, che vengono inseriti in bolletta dal Gestore e versati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).
- tali componenti, che possono essere oggetto di revisione annuale da parte dell'Autorità, servono a compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema come, ad esempio, interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali, nonché per promuovere i miglioramenti della qualità dei servizi;

Pertanto, perseguendo le finalità previste dall'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, come l'armonizzazione degli obiettivi dell'economia circolare e la protezione ambientale, ARERA ha infine previsto, nell'ambito del prelievo sui rifiuti, l'introduzione di meccanismi di perequazione (delibera 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/RIF) come di seguito riportato:

a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie:

- 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022), espressa in euro/utenza per anno, pari a pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno, pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

Stabilito che tali componenti:

- si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
- non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate.

Richiamati:

- il DPCM n. 24/2025, in vigore dal 28.03.2025 che ha introdotto il Bonus Tari applicabile in base a soglie di reddito Isee predefinite.
- La deliberazione ARERA del 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, modificata ed integrata con Deliberazione 23 dicembre 2025 n.584/2025/R/rif recante "Disposizioni per il riconoscimento del Bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economiche sociali disagiate e il relativo "Allegato A" recante "Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti" (di seguito: TUBR);
- La deliberazione ARERA 20 gennaio 2026 n.2/2026/R/com recante "Aggiornamento dei valori soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali idrico/gas e rifiuti dal 01.01.2026 che ha portato la soglia di esenzione da €9.530 a €9.796,00.

Stabilito che:

- i soggetti beneficiari dell'agevolazione sono gli utenti domestici in condizione di disagio economico, individuati con riferimento all'Isee, il quale deve essere di importo non superiore a € 9.796,00 ovvero a € 20.000, nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli. Tali valori potranno essere aggiornati con cadenza triennale dall'Arera sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
- L'Importo del beneficio/riduzione è pari al **25 per cento dell'ammontare della Tari**, portato eventualmente in compensazione di morosità se presente, a condizione che non siano ancora scaduti e per i quali non sia stata programmata un'attività di accertamento e /o recupero coattivo,

salvo importi prescritti.

Preso atto che:

- il DPCM 21 Gennaio 2025 pubblicato il 28 marzo 2025 ha dato disposizioni ad ARERA di definire le regole applicative del bonus per i successivi quattro mesi del 2025, ai fini dell'entrata in vigore retroattiva del bonus dal 1° gennaio 2025;
- ARERA con sua deliberazione n. 133/2025 ad oggetto: "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del bonus sociale rifiuti in attuazione dell'art. 57 – bis del D.Lgs.124/19 e del DPCM richiamato, ha istituito la componente perequativa fissa stabilita in € **6,00/utenza (UR3)** da applicare a tutte le utenze domestiche e non domestiche già con riferimento all'anno 2025 al fine di alimentare un fondo perequativo nazionale, gestito dalla CSEA, la cassa di ARERA, costituito per provvedere all'erogazione dei bonus sociali agli utenti domestici in condizioni economiche-sociali disagiate pari al richiamato 25% di riduzione della bolletta TARI stabilita per legge, e ha disposto l'obbligo per i comuni di applicare il prelievo della nuova componente perequativa UR3 già a far data dal 01 gennaio 2025 pertanto i comuni dovranno inserire la nuova componente all'interno della bolletta dell'anno 2025, nella rata che si riterrà più opportuna e a fronte di bollettazioni non ancora emesse.

Stabilito che, a fronte di bollettazioni già effettuate e in assenza di bollettazioni a conguaglio, i Comuni acquisiscono la quota UR3 /2025 nella prima bollettazione del 2026 e successivamente - per ritornare a regime della componente perequativa che finanzia l'erogazione del bonus dell'anno successivo - sul saldo tari 2026 applicheranno la quota di UR3/26 che finanzia il bonus Tari per l'annualità 2027.

Precisato che il nostro Ente si trova nella condizione sopra richiamata poiché le disposizioni operative della deliberazione ARERA sono state emanate successivamente alla data di elaborazione del ruolo tari 2025 e pertanto deve adeguarsi ad applicare la componente perequativa UR3 /2025 nella prima bollettazione, quale acconto TARI annualità 2026 e UR3/2026 sul saldo TARI 2026 che finanzia il bonus Tari per l'annualità 2027.

Stabilito che anche la componente perequativa UR3:

- si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
- non rientra nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e quindi non incide sulla quantificazione del PEF e delle tariffe TARI a questo collegate.

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152 del 2016) dal D. Lgs. n.116/2020, che recepisce la direttiva europea UE 2018/851 sui rifiuti e la direttiva europea UE 2018/852 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, ed in particolare nel Testo Unico Ambientale:

- nell'art. 183 la definizione di "rifiuti urbani" è stata uniformata a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- nell'art. 184 è stata modificata la classificazione dei rifiuti ed in particolare l'elenco dei rifiuti speciali;
- nell'art. 198 è stata abrogata la lett. g) del comma 2, facendo venir meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione ai rifiuti urbani per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- nell'art. 238, comma 10, è stata prevista l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Considerato che:

- il Comune di Casaleggio Novara ha affidato il servizio di raccolta rifiuti alla società Consorzio Area Vasta Basso Novarese con sede in Via Socrate 1/a con sede a Novara P.IVA 01614290037;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 del D.P.R. n. 158/1999 e del comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento

e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Vista e completamente richiamata la deliberazione del Consiglio comunale approvata nella medesima seduta odierna con la quale è stato approvato il PEF 2026 - 2029 (piano economico finanziario) redatto ai sensi della L. 214/2011, del DPR 158/99 della Deliberazione ARERA 5 agosto 2025 397/2025/R/RIF e dell'allegato MTR-3 con i relativi documenti allegati;

Visto il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026-2029 redatto ai sensi della L. 214/2011, del DPR 158/99, della delibera di ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5/8/2025 *"Approvazione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026/2029"* ed in particolare la parte relativa alla quantificazione del costo del servizio, il quale evidenzia un costo pari a €. 150.689 da coprire con l'entrata tariffaria TARI per l'anno 2026";

Il Vicesindaco cede la parola all'assessore al bilancio per l'esposizione;

Considerato che:

- a seguito delle verifiche di rendicontazione e di quadratura contabile relative all'annualità 2025, è emerso un saldo a credito di questo Comune nei confronti del Gestore società Consorzio Area Vasta Basso Novarese;
- Tale credito è stato formalizzato e regolato mediante l'emissione della nota di credito n. 0000141/E del 30.04.2026 per un importo complessivo pari a - €. 15.886,61;

Ritenuto pertanto di:

- dover recepire la suddetta nota di credito all'interno delle componenti di rettifica del Piano Economico Finanziario, qualificandola come conguaglio a favore dell'Ente;
- che, per effetto del conguaglio operato tramite l'emissione della nota di credito sopra citata, conseguentemente il valore complessivo del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2026 subisce una diminuzione di €. 15.886,00 (suddiviso al 70% pari ad €. 11.120,20 sulla parte variabile ed al 30% pari ad €. 4.765,80 sulla parte fissa) rispetto alla quantificazione originaria 150.689, rideterminandosi nell'importo complessivo di €. 134.733.

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente Comune di Casaleggio Novara e del soggetto gestore che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Considerato che il Comune di Casaleggio Novara conserva la titolarità delle attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti; quindi, concorre alla stesura del PEF con i dati provenienti dalla propria contabilità, in quanto gestore di parte dei servizi.

Ritenuto di ripartire i costi fissi pari a €. 107.329,80 e costi variabili pari a €. 27.403,20 per un totale PEF pari a €. 134.733,00 di cui al Piano finanziario relativamente all'annualità 2026 tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione di rifiuti delle due macrocategorie di utenze, effettiva produttività delle stesse e eventuali informazioni specifiche sui costi forniti dal gestore, come segue:

Parte fissa

- 92% a carico delle utenze domestiche

- 8% a carico delle utenze non domestiche

Parte variabile:

- 93% a carico delle utenze domestiche
- 7% a carico delle utenze non domestiche

al fine di sostenere le poche attività produttive rimaste e determinare i coefficienti Kb, Kc, Kd prevedendo valori minimi o prossimi al minimo per le utenze già penalizzate.

Richiamato l'art. 10, comma 1 del Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del Bonus Rifiuti (TUBR) che rileva che il riconoscimento dell'agevolazione del Bonus deve avvenire entro il 30.06 dell'Anno a+1= 2026 e che qualora non sia riconosciuto entro tale data è necessario procedere mediante rimessa diretta/bonifico bancario.

Visti i chiarimenti applicativi per l'erogazione del Bonus rifiuti (Delibera 355/2025/R/RIF e TUBR) di ARERA del 30.03.2026: *"Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30.06, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30.06 si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale"*.

Ritenuto di stabilire, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- I^ rata con scadenza al 31.07.2026.
- II^ rata con scadenza al 30.09.2026
- III^ rata con scadenza al 30.11.2026
- una rata unica con scadenza 30.09.2026

Considerato che il Comune di Casaleggio Novara ha approvato il Bilancio di previsione del triennio 2026-2028 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29 dicembre 2025.

Ritenuto pertanto di approvare per l'anno 2026 le tariffe della tassa sui rifiuti risultanti dal Piano Economico Finanziario 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicato nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 28.06.2021 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 08 del 03.05.2023;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, resi conformemente al regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (consiglieri sigg.ri Lorenzoni, Baldoin e Mafezzoni), espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

per le motivazioni ampiamente espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di dare atto** che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **di approvare** per l'anno 2026 le tariffe, parte fissa e parte variabile, della tassa sui rifiuti (TARI) debitamente riportate negli allegati del presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale per un totale PEF pari a €. 134.733,00 suddiviso in costi fissi pari a €. 27.403,20 e costi variabili pari a €. 107.329,80, evidenziando che lo stesso recepisce l'importo di €. 15.886,00 a titolo di nota di credito di conguaglio sul 2025 emessa dal Gestore CAVBN, a deduzione dei costi totali del servizio;
3. **di dare atto** che la suddetta rettifica garantisce il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e si traduce in un beneficio tariffario diretto per l'utenza.
4. **di dare atto** che il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), determinato dalla Provincia di Novara, è confermato nella misura del 5%.
5. **di prendere atto** dell'applicazione delle componenti perequative previste da ARERA come di seguito indicato:
 - 1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022), espressa in euro/utenza per anno, pari a **0,10 euro/utenza** e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
 - 2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno, pari a **1,50 euro/utenza** e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;
 - 3 per la copertura delle agevolazioni del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici in condizioni economiche-sociali disagiate espressa in €/utenza per anno, pari a **6,00 euro/utenza** e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità.
6. **di procedere** ad applicare per l'annualità 2026 a tutte le utenze domestiche e non domestiche la componente perequativa UR3/2025 nella prima bollettazione, quale acconto TARI annualità 2026 e UR3/2026 sul saldo TARI 2026 che finanzia il bonus Tari per l'annualità 2027;
7. **di richiamare** l'art. 10, comma 1 del Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del Bonus Rifiuti (TUBR) che rileva che il riconoscimento dell'agevolazione del Bonus deve avvenire entro il 30.06 dell'anno a+1= 2026 e che qualora non sia riconosciuto entro tale data è necessario procedere mediante rimessa diretta/bonifico bancario;
8. **di prendere atto** dei chiarimenti applicativi per l'erogazione del Bonus rifiuti (Delibera 355/2025/R/RIF e TUBR) di ARERA del 30.03.2026: *"Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30.06, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30.06 si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale"*;
9. **di stabilire**, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:
 - I^ rata con scadenza al 31.07.2026
 - II^ rata con scadenza al 30.09.2026
 - III^ rata con scadenza al 30.11.2026
 - una rata unica con scadenza 30.09.2026
10. **di confermare**, per l'anno 2026, il posizionamento nel quadrante I - *"livello qualitativo minimo"* della matrice degli schemi regolatori della qualità ai sensi e per gli effetti dell'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).
11. **di procedere** alla pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 13, commi 15, 15bis e 15 ter, del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 2 (consiglieri sigg.ri Lorenzoni e Mafezzoni), espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

Valutata l'urgenza di darvi esecuzione;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
Firmato Digitalmente
GABRIELE PASSERA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
DR. ANDREA CASTELLETTI